

# CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. N. 3188 del 12 DIC. 2016

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 42 del 12 DIC. 2016

OGGETTO: Annullamento, in autotutela, della determina del Direttore Generale n. 220 del 25/11/2011 del Consorzio ASI di Ragusa avente per oggetto "Integrazione trattamento di quiescenza del dipendente Margherita Criscione".

## IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione "*per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono...*";

VISTA la determinazione del Dirigente Generale del Consorzio ASI di Ragusa n. 220/2011, con la quale è stata disposta alla ex dipendente Sig.ra Criscione Margherita, collocata in quiescenza il 01/02/2012, l'integrazione del trattamento pensionistico, sino alla concorrenza del 100% dell'ultima retribuzione goduta all'atto del pensionamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio;

VISTA la nota n. 6954 del 03/03/2016, con la quale l'IRSAP ha disposto che venga valutata la sussistenza o meno della legittimità degli atti con i quali gli ex Consorzi ASI hanno determinato la corresponsione del trattamento integrativo di quiescenza, a carico dei bilanci consortili, in favore dei propri ex dipendenti, in violazione di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 21/1986, in materia di trattamento pensionistico, per cui devono essere esclusi i dipendenti consortili assunti in esito a concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati in data successiva a quella di entrata in vigore della medesima L.R. n. 21/1986;

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 3054 del 28 novembre 2016, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con i documenti

Piazzale Cesare Zipelli  
Zona Industriale snc - c.da Mugno  
97100 - Ragusa  
P. IVA 00119380889  
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105  
Fax. 0932-667285  
Mail: [asiragusa.liquidazione@gmail.com](mailto:asiragusa.liquidazione@gmail.com)  
PEC: [consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it](mailto:consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it)

REGIONE  
SICILIANA



# CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

---

nella stessa richiamati, dalla quale emerge che tale trattamento integrativo pensionistico corrisposto alla dipendente Criscione Margherita è da ritenersi non dovuto;

DATO ATTO che dai documenti trasmessi, risulta che il Responsabile del procedimento ha verificato che la legge regionale n. 21 del 9 maggio 1986 è entrata in vigore l'11/05/1986, a seguito della pubblicazione in GURS;

ACCERTATO che gli atti formali di indizione del bando di concorso, con cui la Sig.ra Criscione Margherita è stata assunta, erano successivi alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21/1986, e che la stessa è stata conseguentemente assunta in data 01/10/1990 e pertanto in data anch'essa successiva all'entrata in vigore di detta L.R. 21/86, con conseguente non applicabilità del regime integrativo pensionistico previsto dall'allora vigente Regolamento Organico consortile;

PRESO ATTO che, anche sulla base della sentenza della Corte dei Conti della Sicilia n. 944/2014 sull'argomento *de quo*, la predetta relazione istruttoria conclude che l'erogazione di integrazione pensionistica, a favore della Sig.ra Criscione Margherita, era inattuabile, per quanto all'epoca plausibile sulla base dei generici dettami del summenzionato articolo del Regolamento Organico in assenza delle successive interpretazioni giurisprudenziali, per cui appare necessario annullare l'integrazione al trattamento pensionistico INPS alla ex dipendente Criscione Margherita con effetto ex tunc;

VERIFICATO che alla ex dipendente Criscione Margherita, nata a Ragusa il 30/08/1946, C.F. CRS MGH 46M70 H163Z, assunta in data 01/10/1990 (delibera di C.D. n. 105 del 14/05/1991 con decorrenza giuridica 01/10/1990) collocata in quiescenza il 01/02/2012 (delibera C.D. n. 137 del 25/10/2011, in possesso dei requisiti di legge per il collocamento in quiescenza, è stata attribuita l'integrazione di cui all'art. 12 del R. O. consortile, giusta determina del Dirigente Generale n. 220/2011;

RITENUTO pertanto di procedere all'annullamento, in autotutela, della determina n. 220 del 25/11/2011, con la quale è stata corrisposta alla ex dipendente Criscione Margherita l'integrazione del trattamento di quiescenza;

RITENUTO necessario, in conseguenza di tale annullamento ex tunc, di dover procedere al recupero delle somme erogate alla ex dipendente Criscione Margherita a titolo di integrazione pensionistica sin dalla data di collocamento in quiescenza e pertanto con decorrenza dalla prima erogazione di tale integrazione;

PRESO ATTO che si tratta di atti urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 2872 del 06/10/2016;

# CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

---

## DETERMINA

1. di annullare ex tunc in autotutela la determina del Dirigente Generale n. 220 del 25/11/2011, nonché gli atti alla stessa propedeutici, connessi e consequenziali per le motivazioni riportate in narrativa;
2. di sospendere, a titolo definitivo, con effetto immediato l'erogazione del pagamento dell'integrazione pensionistica disposta dalla citata determina n. 220 del 25/11/2011 adottata dal Dirigente Generale del Consorzio ASI di Ragusa;
3. di riservarsi gli eventuali atti consequenziali all'adozione del presente atto;
4. di notificare copia della presente determinazione al soggetto interessato.

Il Commissario ad acta  
*Dr. Leonardo Migliore*

